

Nella seduta dello scorso 5 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento e personale scolastico per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico”* che recepisce parte delle materie contenute nel ddl 2272-ter (tuttora in discussione in Parlamento e del quale si prevedeva, erroneamente, l’approvazione prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari).

In sede di approvazione il decreto-legge è stato ampliato nei contenuti, con l’aggiunta di norme riguardanti i concorsi per ricercatori universitari.

Il provvedimento governativo è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7.9.2007 (decreto-legge 7.9.2007, n. 147 - *“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”*).

Le norme che riguardano la scuola sono contenute nei primi due articoli.

\* \* \*

### **Art. 1** **Norme in materia di ordinamenti scolastici**

In questo articolo si dispone:

- ❑ la reintroduzione nella scuola primaria dell’organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno come da normativa previgente al Decreto Legislativo 19.2.2004 n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore comprensivo di mensa. L’organizzazione didattica del tempo pieno prevista dalla legge n. 820 del 24 settembre 1971, era stata abrogata dal Decreto Legislativo 59/04. La modifica non era stata soltanto formale, ma sostanziale in quanto veniva ad incidere sull’assetto ordinamentale della scuola primaria con inevitabile ricaduta sugli organici. Il ripristino del tempo pieno sana una situazione di sofferenza in molte realtà ed è riconosciuto a questo modello didattico organizzativo il ruolo svolto in questi anni, di sostegno all’integrazione e di implementazione della qualità della scuola primaria. Si deve comunque tenere conto del fatto che, secondo la nuova disposizione, il tempo pieno dovrà comunque realizzarsi nei limiti degli organici di diritto, definiti ai sensi della legge finanziaria 448/01. Un’ulteriore precisazione vincola il numero dei posti attivati a livello nazionale per il tempo pieno e il tempo prolungato al rispetto dei tetti di spesa per il personale fissati dalle leggi di bilancio;
- ❑ una regolamentazione più rigorosa per l’accesso agli esami di stato dei candidati esterni, affidando ai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali l’emanazione dell’autorizzazione ad eventuali deroghe rispetto all’assegnazione dei candidati agli istituti scolastici statali o paritari con sede prioritariamente nel comune di residenza del candidato;
- ❑ lo stanziamento aggiuntivo di 40 milioni e 200 mila euro a decorrere dal 2007, per il pagamento dei presidenti e dei commissari di esami *“prelevandoli”* dai 220 milioni previsti dal comma 634 dell’art. 1 della legge 296/06 e già destinati all’innalzamento dell’obbligo di istruzione, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla gratuità parziale dei libri di testo, all’ampliamento dell’offerta formativa con l’apertura pomeridiana delle scuole etc.;
- ❑ la modifica dell’art. 11 del Decreto Legislativo 19.2.2004, n. 59 con la reintroduzione del giudizio di idoneità all’esame di stato conclusivo del primo ciclo, affidandone, ovviamente, la competenza al Consiglio di classe;

- l'emanazione di una direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione che fisserà gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Sistema Nazionale di Valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti. Il Comitato di indirizzo degli INVALSI passa da otto membri a due membri più il Presidente. Ricordiamo che il Comitato di indirizzo, già denominato comitato direttivo, approva tra le altre cose, il programma annuale delle attività d'istituto per lo svolgimento delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti;
- la possibilità estesa al sistema nazionale di istruzione di richiedere ai Comuni gli elenchi degli iscritti all'anagrafe. Questa norma rende possibile l'attivazione dell'anagrafe degli studenti, come prima verifica anche del fenomeno della dispersione scolastica;
- l'attuazione del punto 12 dell'Accordo quadro sull'istituzione dell'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, stornando i fondi di pertinenza del Ministro della solidarietà sociale e assegnandoli alla competente Unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero della P.I. per l'anno 2007;
- al personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge 62/00, nelle scuole materne riconosciute paritarie, si continua ad applicare l'art. 334 del T.U. 297/1994 (riconoscendo quindi la validità del titolo triennale di abilitazione rilasciato dalle Scuole Magistrali) soltanto fino alla conclusione dei corsi abilitanti in atto.

... omissis ...